

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INGEGNERIA DEL BUON SOLLAZZO APS

TITOLO I

Denominazione, statuto, sede durata

Art.1- Denominazione

A noma dell'art. 36 e segg. c.c. e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, è costituita l'Associazione senza finalità di lucro denominata Ingegneria del Buon Sollazzo APS.

Art.2- Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento pubblico.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art.3- Sede

L'Associazione ha sede legale in Rignano sull'Arno, località Troghi, via La Felce 28.

Il Consiglio Direttivo può istituire sul territorio regionale sedi secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentanze dell'Associazione.

Art.4- Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è 2100.

In qualsiasi momento l'Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione.

TITOLO II

Finalità e oggetto

Art.5- Finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'interesse generale della comunità mediante la promozione umana, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione territoriale finalizzata al miglioramento della qualità della vita. Tutto questo affermando e promuovendo valori generali della solidarietà e della condivisione, dei diritti umani, del bambino e dell'infanzia, attraverso la promozione di uno stile di vita basato sulla riscoperta della semplicità, della sobrietà e dell'essenzialità dell'uomo in un contesto di rivalutazione e salvaguardia delle più sane tradizioni, nonché di creazioni, scoperta e promozione di nuove tecniche, mezzi e dinamiche finalizzate all'ottenimento della massima gratificazione umana col minimo impatto ambientale.

Art.6- Oggetto

L'associazione per il perseguimento di dette finalità svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare l'associazione svolgerà le seguenti attività:

- promuovere, sul territorio, la realizzazione di attività di ideazione, progettazione, costruzione e gestione di centri giovanili, ludoteche, ludobus e laboratori didattici dove svolgere corsi, seminari, incontri, dibattiti e attività ludico/didattiche e ricreative con spazi di libera creatività;

- promuovere, anche tramite terzi, la realizzazione di attività dirette al miglioramento della qualità della vita attraverso la riscoperta e la valorizzazione socio-ambientale del territorio mediante la creazione ed organizzazione sia di spazi urbani a "dimensione uomo" sia di spazi dedicati ai minori, sia di attività legate al turismo alternativo e non di massa valorizzando il territorio con la sua identità storica, i suoi ambienti, uomini e prodotti;

- promuovere, anche mediante terzi, la realizzazione di attività nel settore della promozione ludico/artistico/culturale tramite l'ideazione, la progettazione, l'organizzazione, l'animazione di piazze e quartieri, di feste, di sagre, di cerimonie, di spettacoli di manifestazioni e di incontri con la finalità di riscoprire e valorizzare gli ambienti più prossimi, i prodotti più naturali ed artigianali, le zone naturali e centri urbani, i mestieri e le tradizioni più varie, anche con contenuti o aspetti ludici delle iniziative;

- promuovere, in quanto afferenti all'attività istituzionale, la realizzazione di attività nel settore editoriale mediante ideazione, elaborazione, redazione, edizione, commercio e commercializzazione di periodici, di riviste, di testi, di estratti, di libri, di pubblicazioni e di prodotti editoriali in genere, siano essi su carta stampata, o su supporto informatico o su qualunque altro supporto utilizzato, pertanto potrà ad esempio pubblicare circolari (rivista-bollettino), atti di seminari e convegni e pubblicazione di studi e ricerche purché legati all'attività istituzionale;

- promuovere, in quanto afferenti all'attività nel settore dell'ideazione, dello sviluppo, della raccolta, dell'organizzazione, della gestione, della elaborazione e diffusione dei dati, documenti ed informazioni in genere: ivi compreso, centri di documentazione, biblioteche, banche dati, gestione di nodi internet etc.;

- promuovere, anche mediante terzi, la realizzazione di attività nel settore della ricerca, analisi e studio su tematiche attinenti alle finalità istituzionali con particolare riguardo, ma non esclusivo, delle tematiche e delle cause del disagio giovanile e del degrado sociale e ambientale non che degli strumenti di prevenzione e lotta;

- promuovere, anche mediante terzi, la realizzazione di attività nel settore della formazione, dell'aggiornamento professionale di educatori, animatori ed in genere operatori sociali tramite l'organizzazione di corsi, convegni, seminari ed in genere di incontri studio, di approfondimento, di addestramento, di aggiornamento sui temi della prevenzione e della lotta al disagio sociale e al degrado ambientale;

- promuovere, attuare e partecipare a interventi diretti sul territorio finalizzati alla tutela umana e ambientale nel contesto di una protezione civile non solo in emergenza, ma pure di prevenzione.

In qualsiasi caso, l'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà altresì operare in collaborazione con altri Enti, Associazioni, organizzazioni, istituzioni e soggetti in genere sia pubblici sia privati. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

Associati

Requisiti-Categorie-Diritti e Doveri

Art.7- Requisiti degli associati

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e enti del terzo settore o senza scopo di lucro che, condividendo le sue finalità e scopi, si impegnano a realizzarli attivamente.

Art.8- Ammissione a socio

L'ammissione dei soci avviene tramite domanda scritta degli interessati, nella quale devono essere indicati i dati anagrafici la residenza dell'aspirante associato, e le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire all'Associazione. Sull'ammissione ad associato, il Consiglio Direttivo delibera con decisione motivata con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. La decisione deve essere comunicata per iscritto entro trenta giorni dalla sua deliberazione ed annotata nel libro soci.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è immediatamente valida. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art.9- Diritti e Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare, di votare nell'assemblea dei soci, e di essere eleggibili alle cariche sociali, hanno inoltre il diritto di esaminare i libri associativi con richiesta scritta al presidente.

Gli associati hanno il diritto di utilizzare le attrezzature associative per i fini perseguiti dall'associazione.

Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati sono obbligati al versamento di una quota associativa, nell'importo e nella modalità di versamento, stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo ivi compreso eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni assembleari, dei regolamenti interni.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.

Art.10- Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Art.11- Recesso del socio

L'associato può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della data dell'anno. Sarà onere del Consiglio Direttivo a provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art.12- L'esclusione del socio

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri, l'esclusione dell'associato dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) non ottemperare in modo grave alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) che svolga o tenti di svolgere attività gravemente contrarie agli interessi dell'Associazione;
- 3) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- 4) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa.

I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando la quota di ammissione.

Il Consiglio Direttivo, entro il primo mese di ogni anno sociale, provvede alla revisione della lista dei Soci.

La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo all'Associato il quale potrà fare ricorso all'assemblea entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione all'assemblea la quale decide nella prima seduta utile.

Il recesso, la morte o l'esclusione non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

TITOLO IV Organi dell'Associazione

Art.13- Gli organi Associativi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;

Sono cariche associative:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario.

TITOLO V

Dell'Assemblea dell'Associazione

Art.14- L'assemblea ordinaria degli associati

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nei registri degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa, ogni socio ha diritto ad un voto.

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sulla nomina o revoca del Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare sull'approvazione del programma annuale e del relativo bilancio preventivo;
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritengono opportuno sottoporre ad approvazione dell'assemblea ordinaria, salvo quanto tassativamente riservato dalla legge e dal presente Statuto all'assemblea straordinaria.

b) in sede straordinaria;

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art.15- Convocazione dell'assemblea degli associati

L'assemblea ordinaria ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il 31 dicembre per approvare gli indirizzi programmatici per l'anno successivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Su deliberazione unanime, e adeguatamente motivata, il Consiglio Direttivo può deliberare il rinvio della sunnominata convocazione di trenta giorni e non oltre.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta verrà convocata dal presidente del consiglio direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

L'assemblea degli associati è convocata mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio mediante lettera, fax o posta elettronica o in alternativa mediante affissione di avviso di convocazione nelle sedi sociali con preavviso di almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 10 giorni.

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno con l'indicazione del giorno, l'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare.

Art.16- Costituzione e deliberazioni dell'assemblea degli associati

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, trascorsa mezz'ora dall'orario fissato, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, almeno un'ora dopo la prima.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 80% dei Soci aventi diritto al voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Il presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

Per deliberare in sede straordinaria è necessario il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

Art.17-Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

TITOLO VI

Del Consiglio Direttivo

Art.18- Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri, soci e non.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria e durano in carica per un triennio.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Sono comunque compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- a) eseguire le deliberazioni assembleari;
- b) approvare l'ammissione e l'esclusione, la sospensione degli associati ed accettarne le dimissioni;
- c) redigere il bilancio consuntivo e il programma annuale preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea, unitamente ad una relazione annuale sull'attività dell'associazione;
- d) curare i rapporti con gli organismi internazionali;
- e) proporre di anno in anno la quota di iscrizione dei soci ordinari e sostenitori;
- f) ed in generale tutto ciò che rientra negli scopi per i quali l'associazione è stata costruita;
- g) redigere e proporre all'assemblea dei soci regolamenti e direttive che disciplinano la definizione dell'attività associativa da svolgere, i criteri e le priorità della stessa;
- h) nominare il presidente dell'associazione;
- i) autorizzare o delegare il Presidente al compimento di atti di gestione del patrimonio o di perseguimento delle finalità associative.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte dai soci e non soci.

Art.19- Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario.

Qualora esigenze di gestione lo rendano necessario il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Segretario e dal Vice Presidente.

Art.20- Riunione e convocazione del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in un'unica convocazione, non meno di una volta ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno i 2/3 dei componenti il consiglio stesso.

Le riunioni del consiglio stesso devono essere convocate con lettera raccomandata ovvero per fax, e-mail, inviata almeno tre giorni prima della data di convocazione.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide, indipendentemente delle modalità della convocazione, qualora siano presenti la totalità dei consiglieri.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti o sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, da un consigliere designato dai presenti.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di priorità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alla riunione del consiglio direttivo dovranno essere sempre invitati i membri dell'Organo di controllo, se nominato, ed i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

Art.21- Sostituzione dei consiglieri

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, attingendo dalla lista dei non eletti attingendo dal primo. In mancanza provvedendo ad elezioni suppletive. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art.22- Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

Del Presidente e del Vice Presidente

Art.23-Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vice Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi.

Il presidente può convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto.

Il Presidente può conferire ai Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Art.24-Vice Presidente

Il Vice presidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento.

TITOLO VIII Del Segretario

Art.25- Il Segretario.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario in quale dovrà:

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
- diramare gli inviti per le convocazioni del Presidente;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti dell'Associazione;
- ed in generale assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO IX Bilancio

Art.26- Esercizio associativo

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo redige e sottopone all'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.27- Bilancio Sociale

Il Consiglio Direttivo può redigere inoltre con cadenza biennale il bilancio sociale dell'Associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà, sebbene non sia obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del codice del terzo settore. Inoltre Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

TITOLO X Le risorse Economiche

Art.28- Risorse economiche

L'Associazione dispone delle quote associative dei contribuenti pubblici, di finanziamenti di enti privati, di proventi derivati da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore e da raccolta fondi.

Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

è pertanto vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29- Beni mobili e immobili

L'Associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.

Qualora l'Associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o dei terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

Art.30- Donazioni e Lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art.31- Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Art.32- Responsabilità verso terzi

L'Associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio esclusa ogni responsabilità personale dei soci, salvo quanto previsto dall'art.38 del codice civile.

TITOLO XI

Dipendenti e Collaboratori

Art.33- Dipendenti e Collaboratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO XII

Dello scioglimento

Art.34- Scioglimento

Lo Scioglimento dell'Associazione avviene per scadenza del termine ovvero può essere proposta su richiesta motivata di almeno il 25% dei soci oppure su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività.

Previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

TITOLO XIII

Disposizioni finali

Art.35- Assetto interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art.36- Finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge od ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to